



Allegato A)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

PROVINCIA DI UDINE

**RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE
AL**

31/12/2022

(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

APPENDICE

RELAZIONE-RICOGNIZIONE DELL'AUSIR DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AFFERENTI ALL'A.T.O. (art. 30 del D.Lgs.n. 201/2022).....	
---	--

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di San Giorgio di Nogaro con atto del Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017 approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NET SPA	diretta	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	2,3110	La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.
CAFC SPA	diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,871683	CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2021.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Si evidenzia che Cafc S.p.A. ha provveduto in data 18.02.2022 alla vendita delle 838 azioni dell'Istituto di Credito CiviBank – Banca di Cividale, per il quale il Comune di San Giorgio di Nogaro deteneva una partecipazione indiretta pari a 0,00009 (omessa nelle precedenti rilevazioni). Con tale operazione, è completata la dismissione della partecipazione di CAFc S.p.A. nell'Istituto di Credito CiviBank – Banca di Cividale.

Si omette la rilevazione del consorzio COSEF, ente pubblico economico, creato in base alle disposizioni della L.R. 3/2015, escluso dall'obbligo di razionalizzazione.

Si riassume con le società indirette:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NET SPA	diretta	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	2,3110	La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.
CAFC SPA	diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,871683	CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.
FRIULAB SRL Tramite CAFC	indiretta	ANALISI ACQUE POTABILI E REFLUI DEPURAZIONE	1,654568	La società opera con modalità in house. Il Coordinamento dei soci CAFC S.p.A. in data 26/10/2022 ha deliberato di impegnare il CdA e la Commissione Controllo analogo a pianificare un percorso che porti alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A. (percorso di aggregazione realizzato e concluso nell'anno 2023).
ECO SINERGIE Società Consortile a r.l. Tramite NET	indiretta	GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	0,007857	Gestione impianti smaltimento rifiuti in Comune di San Vito al Tagliamento

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2017, questo Comune ha provveduto a proseguire, le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione relativamente le società indirette. Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	EXE SPA	0,564331	Tramite NET In liquidazione
Fusione/Incorporazione			

4. CONCLUSIONI

Si confermano le scelte di razionalizzazione effettuate in sede di revisione straordinaria e si prevede di aggiornare il piano di razionalizzazione in cui è stata prevista la liquidazione della società indiretta Exe S.p.A. da parte della società diretta Net spa.

Si evidenziano i seguenti aggiornamenti che si sono verificati nel corso dell'anno 2023:

Società Partecipata CAFC SpA:

-Con apposita nota, protocollo 0002963-A del 08/02/2023, comunica l'operazione di integrazione societaria Cafc SpA – Acquedotto Poiana SpA e incorporazione di Friulab Srl, e indica le procedure che i rispettivi consigli comunali Soci CAFC devono seguire;

-Il Comune di San Giorgio di Nogaro con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 27/03/2023 prende atto dell'INTEGRAZIONE TRA CAFC SPA ED ACQUEDOTTO POIANA SPA – DETERMINAZIONI, INDIRIZZI, MANDATI;

-Il Comune di San Giorgio di Nogaro con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 27/03/2023 approva l'acquisto della partecipazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in Friulab S.r.l. e, conseguentemente, l'operazione che condurrà alla fusione per incorporazione, ex art 2501 e ss c.c., di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A.;

-Con nota dell'AUSIR Autorità Unica dei Servizi Idrici e Rifiuti del 24/05/2023, nostro protocollo 0011256-A del 24/05/2023, si comunica che in data 23 maggio 2023, l'Assemblea regionale

d'Ambito ha assunto la deliberazione n. 25 rubricata "Operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.: "presa d'atto della relazione di stima ex art. 2343 c.c. e sospensione della procedura di subentro." e contestuale decreto n. 64/2023 del Direttore generale con il quale viene sospesa la procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori oggi serviti, in regime di salvaguardia, da Acquedotto Poiana S.p.A.;

-Con l'assemblea straordinaria dei soci di Cafc SpA e Acquedotto Poiana Spa, l'integrazione societaria con effetti a partire dal 1° luglio 2023 per 10 anni, che porterà a un efficientamento e una razionalizzazione dei costi, con risparmi anche per l'utenza. E' un'operazione strategica per il territorio: da una parte si salvaguarda un patrimonio d'esperienze e di legame con il territorio di ognuna, dall'altra si supera la gestione frammentata del Sii attraverso un percorso graduale che dopo il primo passaggio, con un aumento di capitale di Cafc S.p.A., prevederà dal 1° gennaio 2034 la fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana in Cafc S.p.A.

-Il Comune di San Giorgio di Nogaro con apposita delibera di consiglio n. 27 del 27/03/2023 avente ad oggetto "INDIRIZZI E DETERMINAZIONI VOLTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FRIULAB SRL IN CAFC SPA" prende atto:

-di approvare l'acquisto della partecipazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in Friulab S.r.l. e, conseguentemente, l'operazione che condurrà alla fusione per incorporazione, ex art 2501 e ss c.c., di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A.;

-della perizia asseverata del valore di Friulab S.r.l. e conseguentemente della quota di partecipazione detenuta da Acquedotto Poiana S.p.A.;

-di formulare l'indirizzo ai competenti organi di CAFC S.p.A. a che si dia corso all'acquisto, da parte di CAFC S.p.A. stessa, della quota di partecipazione detenuta da Acquedotto Poiana S.p.A. in Friulab S.r.l.;

-di formulare l'indirizzo ai competenti organi di CAFC S.p.A. che si dia successivamente e immediatamente corso, ricorrendone pienamente i presupposti (il totale controllo di CAFC S.p.A. su Friulab S.r.l.), alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A. con le semplificazioni procedurali di cui all'art 2505 c.c.;

-A norma degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, gli Amministratori della società CAFC S.p.A. (di seguito, anche "CAFC" o la "Società Incorporante") e della società FRIULAB S.r.l. (di seguito, anche "FRIULAB" o la "Società Incorporanda" e, congiuntamente a CAFC, le "Società"), in data 4 agosto 2023 hanno redatto il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione CAFC/FRIULAB") relativo alla fusione per incorporazione di FRIULAB in CAFC (la "Fusione CAFC/ FRIULAB").

Gli effetti della Fusione CAFC/FRIULAB nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504- bis, comma 2, del Codice Civile, decorreranno da quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile. Tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita anche una data successiva, purché prima di allora siano state eseguite tutte le predette iscrizioni.

Il Coordinamento dei soci CAFC S.p.A. in data 26/10/2022 ha deliberato di impegnare il CdA e la Commissione Controllo analogo a pianificare un percorso che porti alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A (percorso di aggregazione realizzato e concluso nell'anno 2023).

-La partecipazione indiretta di Cafc S.p.A. in Friulab S.r.l. nel 2023 è del 100,00% (al 31/12/2022 88,40%) quindi la quota di partecipazione del Comune di San Giorgio di Nogaro è del 1,764729% (al 31/12/2022 in Cafc S.p.A. 1,871683 in Friulab S.r.l. 1,654568%).

San Giorgio di Nogaro, li 29/11/2023

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Flora Schiaffino

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE CAFC S.P.A.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione “all’ente”, bensì di una partecipazione “nell’ente” da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell’Ente»* (l’Assemblea regionale d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell’AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell’AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell’AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d’Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall’Assemblea regionale d’Ambito).

A sua volta l’AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l’Assemblea regionale d’Ambito, che *«svolge le funzioni (dell’AUSIR) con riferimento all’intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L’Assemblea regionale d’Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l’Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all’organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell’AUSIR è nominato nel suo seno dall’Assemblea regionale d’Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall’Assemblea regionale d’ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

**- PARTE SECONDA -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CAPITOLO 1.

***L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.***

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con [la l. 14 novembre 1995, n. 481](#) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr](#), aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”, approvato con [deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr](#).

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr](#) (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con [decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74](#) (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con [deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107](#) (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca [la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36](#), che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);

- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività - essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., [r.d. 14 settembre 1931, n. 1175](#) (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, [l. 10 maggio 1976, n. 319](#), si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il [d.m. 1° agosto 1996](#), «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario - lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*” (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*” (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia ([l.r. 23 giugno 2005, n. 13](#)) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la [l.r. 29 dicembre 2010, n. 22](#), con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato [con deliberazione ARERA n. 580/2019](#), integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum \underline{tarif_u^{2019}} \times (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif_u^{2019}}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal_u^{a-2}}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI$ è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex$ rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente ERC rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT} è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con [deliberazione n. 665/2017 \(TICSI\)](#) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base*;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi ².

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata [deliberazione ARERA n. 917/17 \(RQTI\)](#) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

Acquedotto

[Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184](#), *concernente la qualità delle acque destinate al consumo*

² Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

umano: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obbiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

[D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#), *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

[D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18](#), *“Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

[D.P.C.M. 4 marzo 1996](#), *“Disposizione in materia di risorse idriche”*: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

[D.M. 21 aprile 2017, n. 93](#), *“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”*: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

[Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE](#), *concernente il trattamento delle acque reflue urbane*: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

[D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le “disposizioni transitorie e finali” comuni alle tre sezioni precedenti.

[Piano regionale di tutela delle acque \(PRTA\)](#): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

[Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11](#), “*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*”: la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

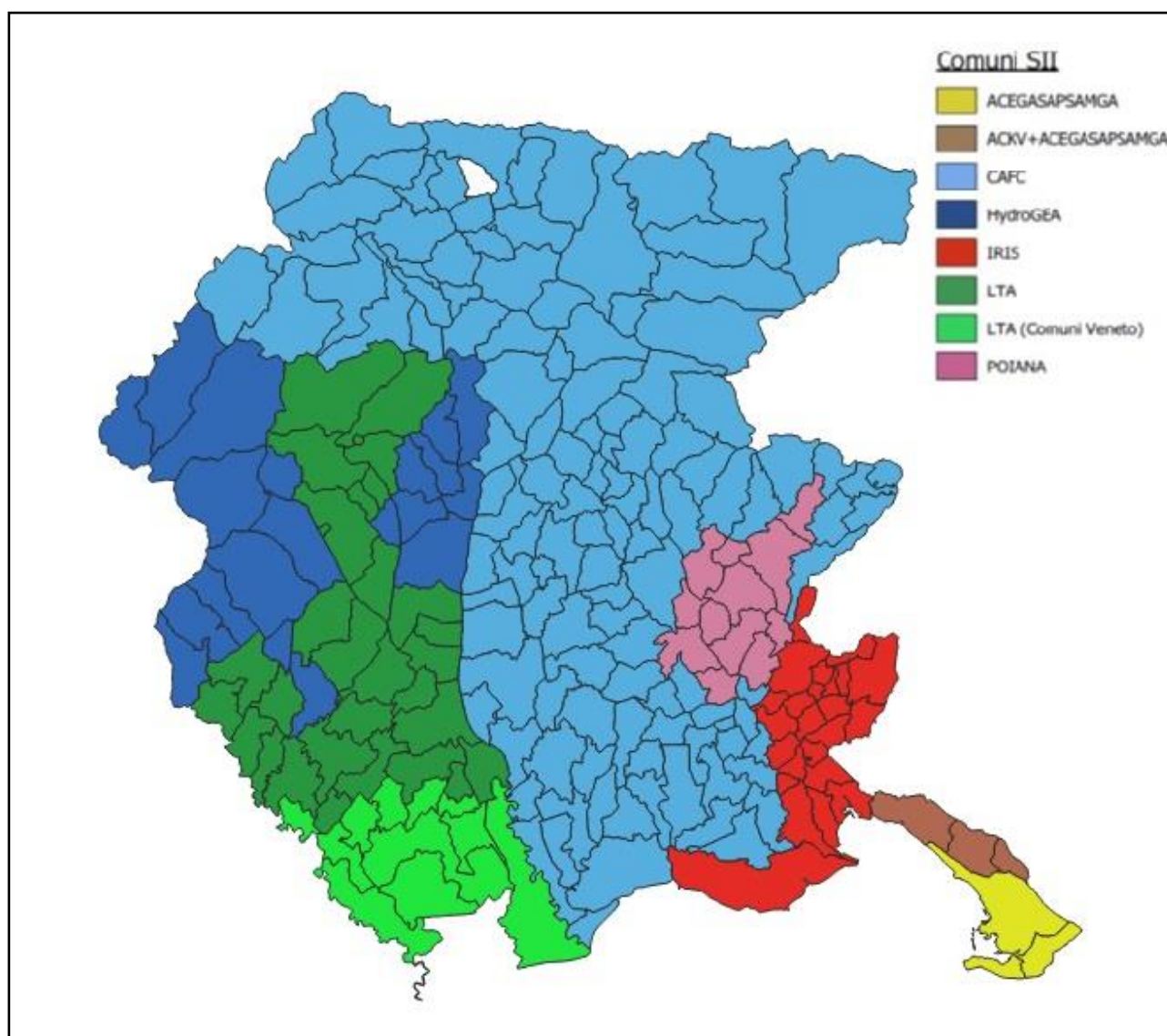
1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.

2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.

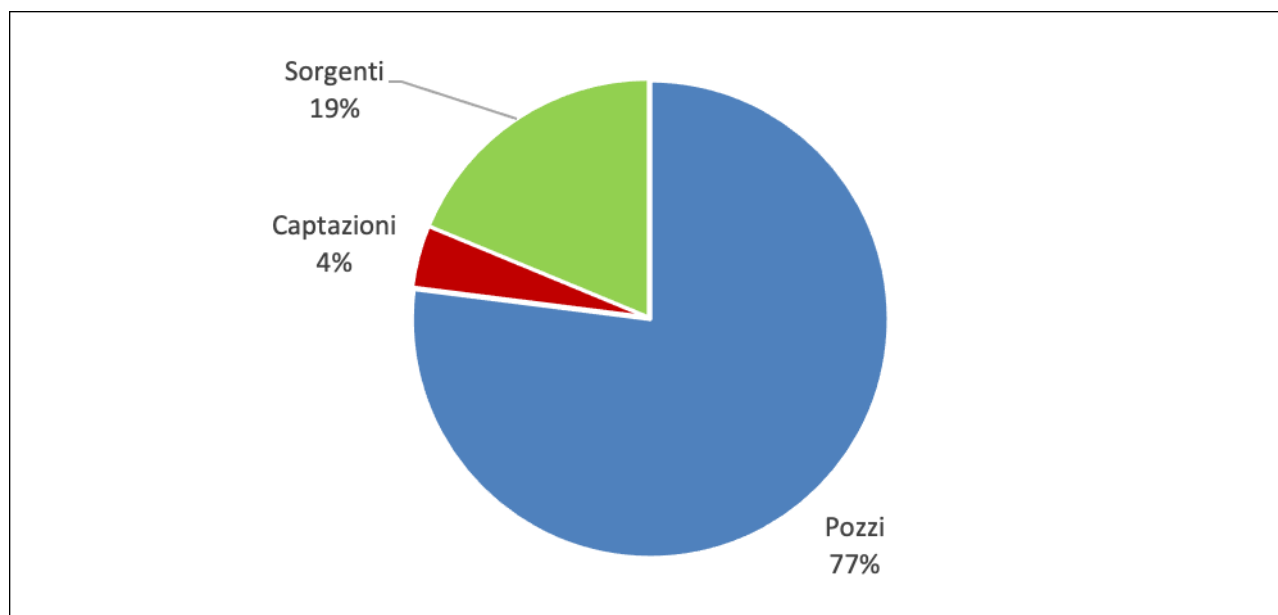
A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento **al segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg*ab).

Anno 2021		
volume totale	mc	197.257.943
volume fatt. totale	mc	110.861.887
Perdite tot.	%	43,8
Ab tot. serviti 2021	n	1.185.748
dotazione idrica apparente	l/(gg*ab)	256,2

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

	TOT ATO
POZZI	
numero	218
volume prelevato	138.479.251
CAPTAZIONI	0
numero	34
volume prelevato	7.624.463
SORGENTI	0
numero	637
volume prelevato	33.723.915

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

PARTE VENDITTRICE		Acegas	ACKV	Poiana	CAFC	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
PARTE ACQUIRENTE	Acegas								
	ACKV	876.253							
	IrisAcqua	3.225.439			80.389				1.421.540
	CAFC			123.062		293.740			37.703
	Poiana				582.522				
	LTA					1.344.239			623.200
	HydroGEA							52.287	
	ALTRI					144.675			

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

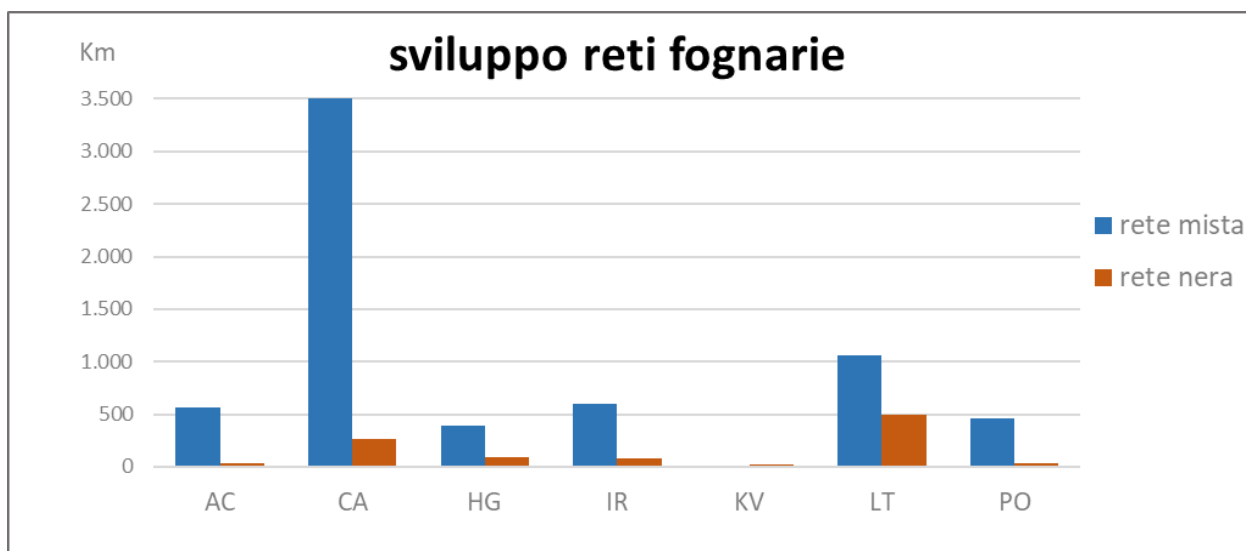
	Regione
SOLLEVAMENTI	
numero	538
con telecontrollo	316
SERBATOI	
numero	1.022
volume complessivo	236.208
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	59
volume trattato	50.613.067
RETI	
sviluppo (con allacci)	14.489
n. contatori	544.664

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

	Regione	[%]
SOLLEVAMENTI		
con telecontrollo	663	70%
con scarico emergenza	104	11%
con gruppo elettrogeno	62	7%
numero tot.	942	
SFIORATORI		
con telecontrollo	112	6%
con griglia fissa	978	51%
con griglia automatica	67	3%
numero tot.	1.923	
RETE FOGNARIA Km		
rete nera	1.021	
rete mista	6.570	
sviluppo tot.	7.698	

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.



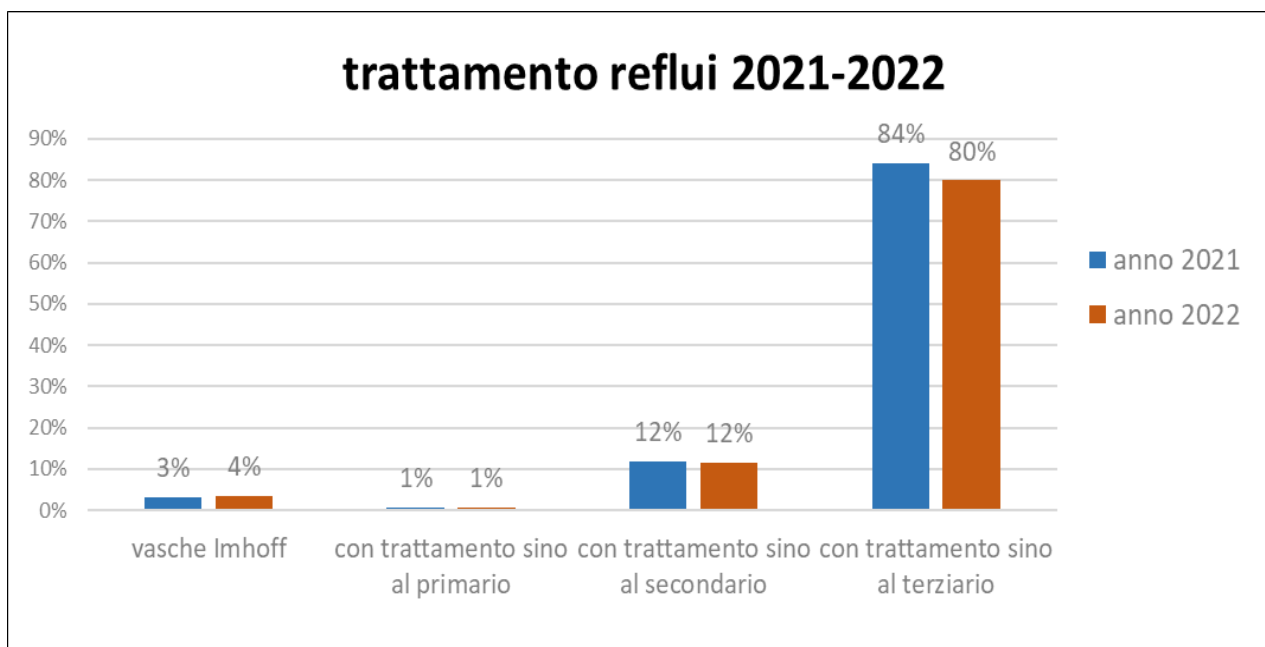
Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).

D) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

TOT ATO	
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	395
primario	13
secondario	260
terziario	95
TOT n	763
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	93.542
primario	20.145
secondario	306.539
terziario	2.115.597
Altro AE (n)	108.950 (16)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	658
2.000 <= A.E. < 10.000	95
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1

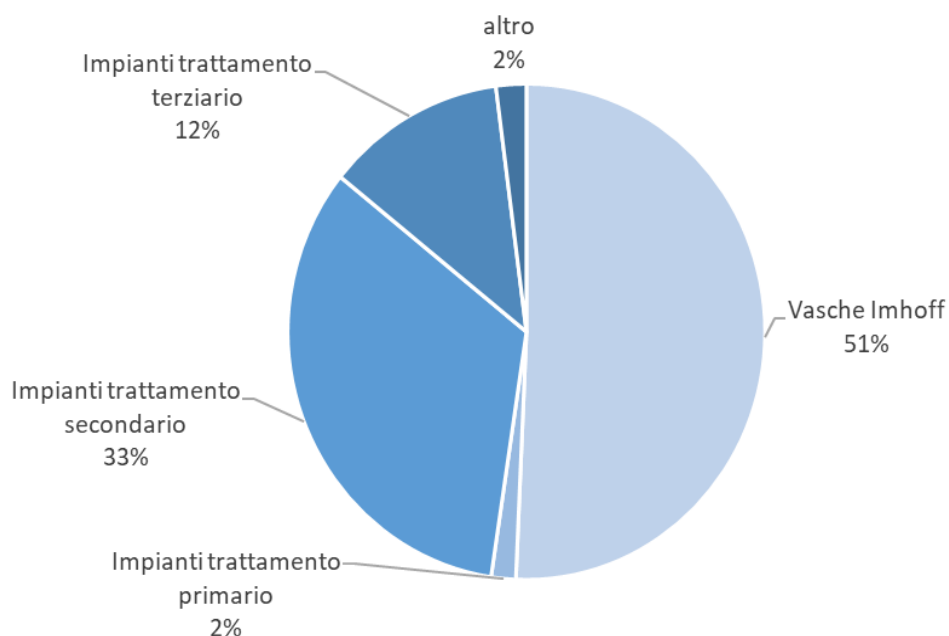
Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.



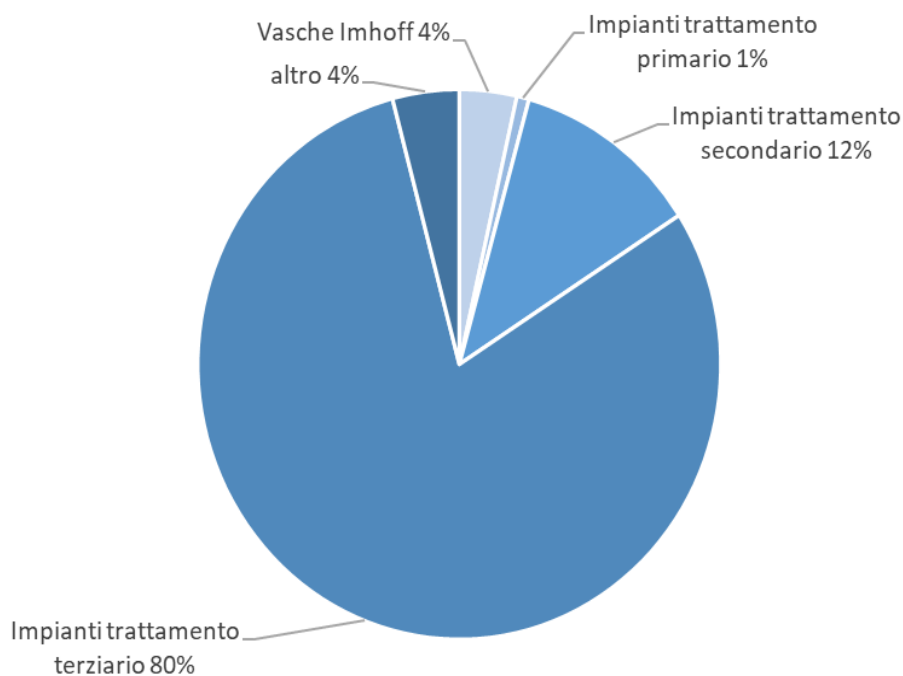
Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.

Impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).

Trattamento impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il 4% degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

DATI anno 2021*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.178.380
Abitanti serviti da depurazione	947.753
copertura del servizio %	80%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2022
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con [d.p.c.m. 27 gennaio 1994](#) ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici") e con [d.p.c.m. 29 aprile 1999](#) ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato").

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la [deliberazione n. 655/2015](#), "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la [deliberazione n. 218/2016](#), "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la [deliberazione n. 917/2017](#), "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

M1: perdite idriche

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2021)	TOT. ATO
volumi prelevati	197.257.943
volumi fatturati	110.861.886
Perdite mc	86.396.057
km condotte	12.928
M1a*	18,31
M1B**	43,8%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

M2: interruzioni del servizio

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("disponibilità risorse idriche"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2021)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	748.693
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	206.709

indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	170,8
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,71

M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:

- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

INDICATORE M3 (2021)	TOT. ATO
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,18
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,09

M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:

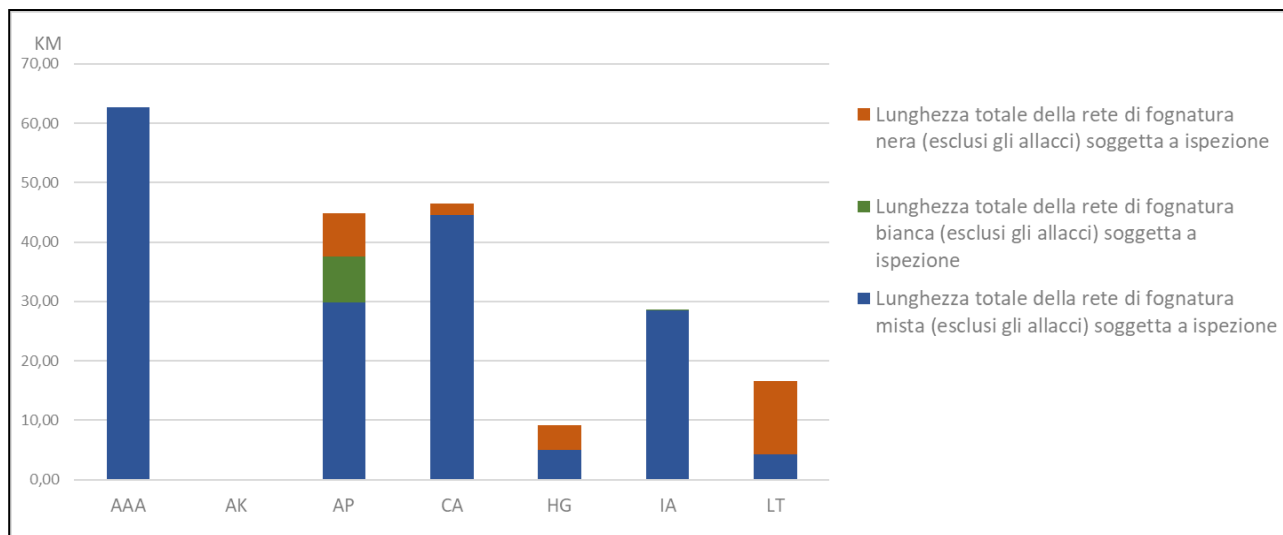
- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,411
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,9
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	174,74
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	7,87
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	25,77
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	208,38
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	36
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	17

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.

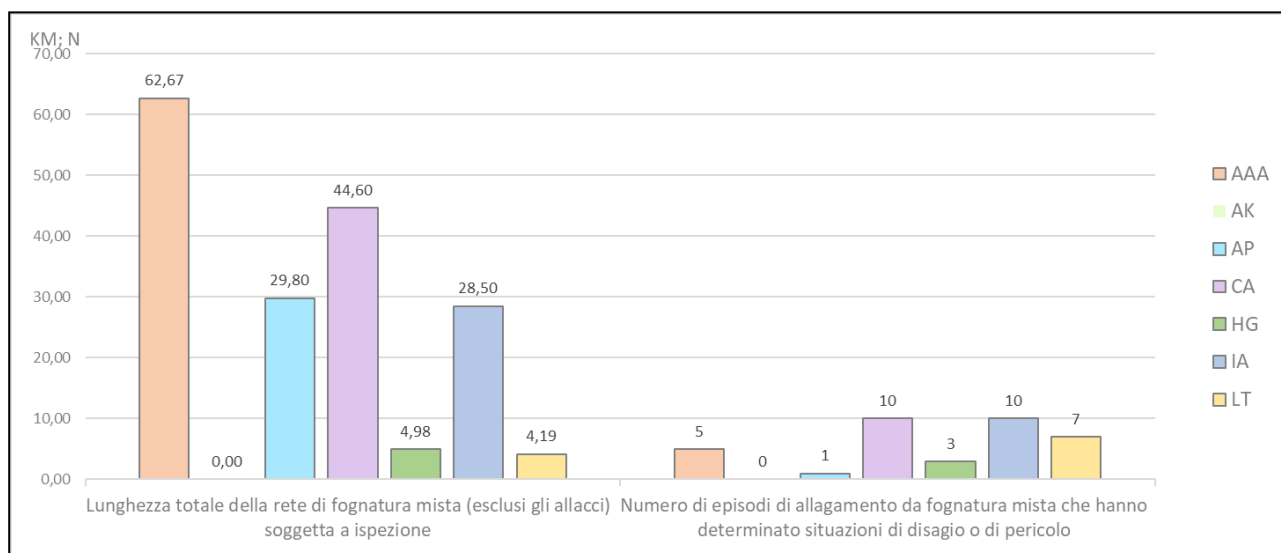


Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).

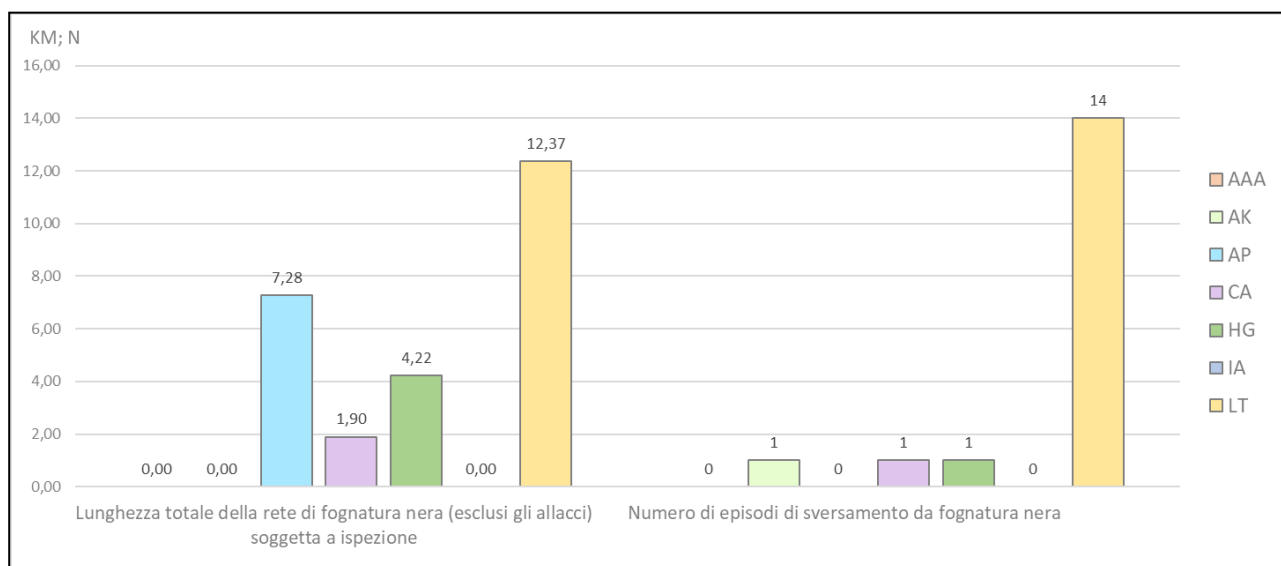
I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.



Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.

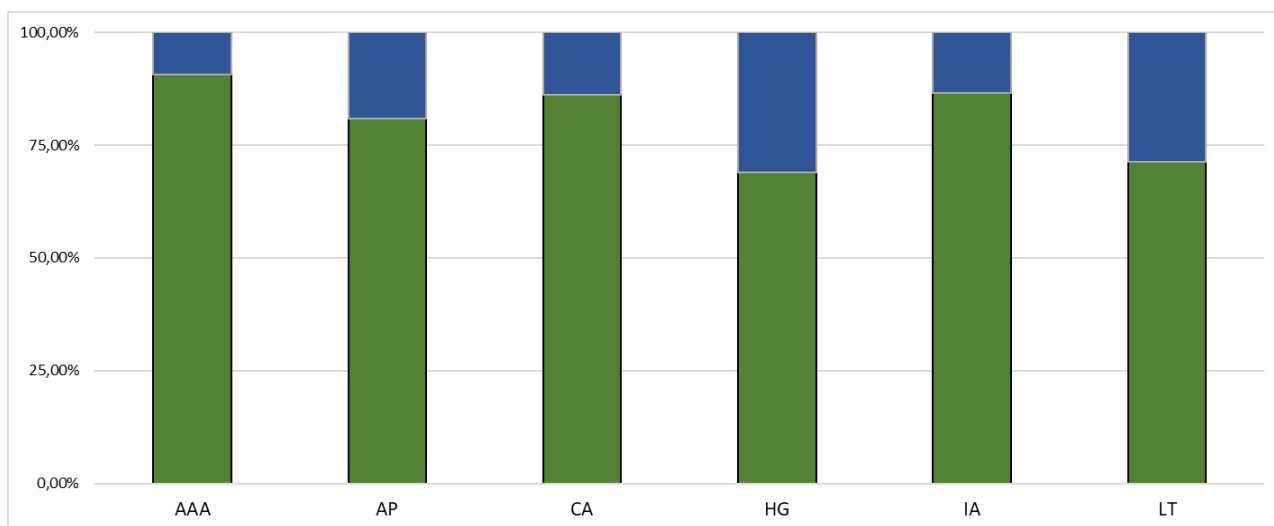
M5: smaltimento fanghi in discarica

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: *“Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”*;
- G5.2: *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*;
- G5.3: *“Impronta di carbonio del servizio di depurazione”*, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂ equivalente.

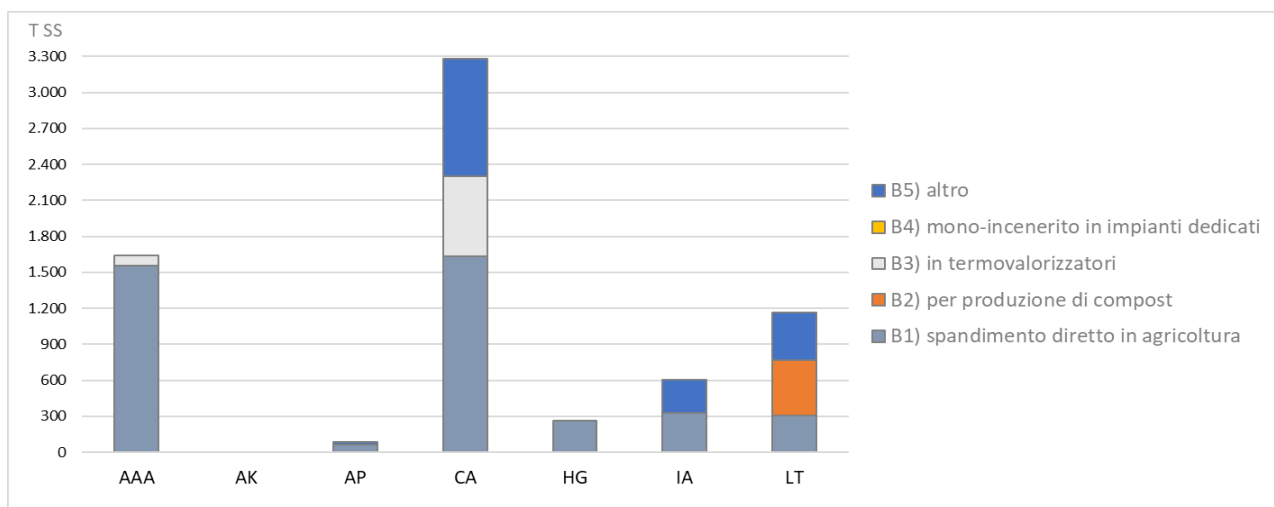
INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.285
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	251
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.035
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.142
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	754
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.677
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	17,88
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	3,81
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	608.634
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*. Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

M6: qualità acque depurate

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: *“qualità acqua depurata- valore esteso”*, determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: *“Numerosità dei campionamenti eseguiti”*;
- G6.3: *“Tasso di parametri risultati oltre i limiti”*.

INDICATORE M6 (2021)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	1.339
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	18.712
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,98%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	7,06%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	11,16%

CAPITOLO 6.**LA GESTIONE DI CAFC S.P.A.****6.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di CAFC.**

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da CAFC ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turignano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravaschetto, Raveo, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di CAFC sono secondo il modello cd. *in house providing*.

In particolare, con deliberazione 7 ottobre 2015, n. 19 l'Assemblea della Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" affidò *in house* a CAFC il servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale ottimale, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2045.

La Consulta d'Ambito e CAFC stipularono la Convenzione di servizio con atto 22 dicembre 2016 (rep. n. 89677, racc. n. 39697, Notaio Bruno Panella di Udine).

Posta in liquidazione la Consulta d'Ambito e subentrata l'AUSIR nelle funzioni e nei rapporti della stessa Consulta secondo la legge regionale, l'AUSIR e CAFC stipularono la Modifica di tale Convenzione di servizio con atto 27 novembre 2020 (rep. n. 9739, racc. n. 6758, Notaio Margherita Gottardo di Udine), in cui ridefinirono l'esatto elenco dei Comuni interessati dalla gestione di CAFC.

I Comuni soci di CAFC hanno stipulato fra loro una Convenzione (ex art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 e art. 21, l.r. 9 gennaio 2006, n. 1) per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società secondo il modello *in house providing* (Convenzione 7 aprile 2017; Atto aggiuntivo 23 settembre 2020).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito furono:

- le deliberazioni n. 19/2014 e n. 20/2014, con cui fu approvato il Piano d'Ambito (area gestionale CAFC S.p.A.);
- la deliberazione n. 23/2014, con cui fu approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del programma degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.;
- le deliberazioni n. 6/2015 e n. 19/2015, con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito con riferimento al Gestore CAFC S.p.A.;
- la deliberazione n. 28/2016, con cui fu approvato il programma quadriennale degli interventi 2016-2019 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Centrale" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 25 settembre 2018, n. 2, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore CAFC S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR"*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 26 ottobre 2018, n. 35, recante *"Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 7 maggio 2019, n. 1, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore CAFC S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 11 febbraio 2020, n. 1, recante *"Modifica della deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" n. 1/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore CAFC S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 18 febbraio 2021, n. 3, recante *"Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore CAFC S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 23 marzo 2021, n. 10, recante

“Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore CAFC S.p.A.”;

- la deliberazione dell'Assemblea locale “Centrale” 26 ottobre 2022, n. 3, recante *“Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.”.*

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 56 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi di CAFC, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.

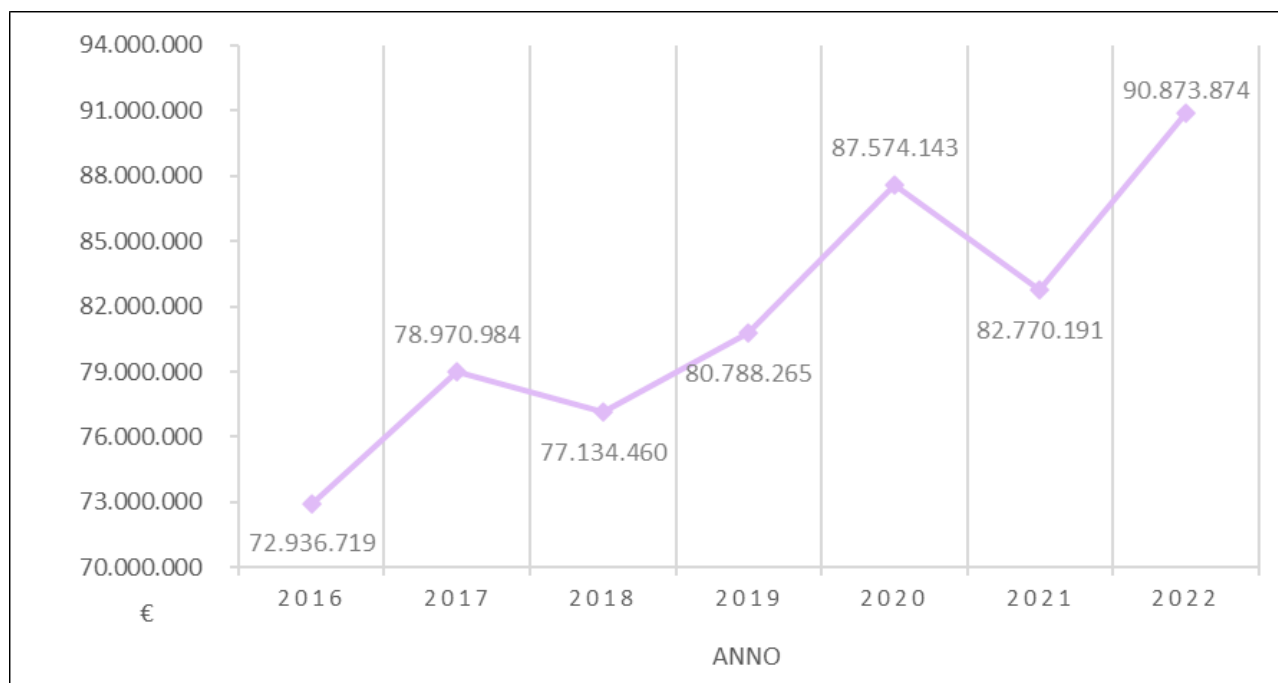
6.2. Aspetti dimensionali di CAFC (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da CAFC, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell'anno 2022.

CAFC S.p.A.

Territorio servito Kmq:	4.641
N. comuni serviti:	121
Popolazione servita (fonte ISTAT 01.01.2022):	463.274
Scadenza concessione	31.12.2045
Valore della produzione (2016)	72.936.719
2017	78.970.984
2018	77.134.460
2019	80.788.265
2020	87.574.143
2021	82.770.191
2022	90.873.874



Andamento valore della produzione (2016-2022) CAFC S.p.A.

B) Nel 2022 CAFC:

- ha coperto il 55,1% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022); si tratta della maggior estensione nell'ATO per km² serviti;
- ha servito il 36,2% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha avuto il 24,7% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per CAFC sono:

(anno 2021 RQTD)	CA
volumi prelevati	71.918.481
volumi fatturati	39.582.774
perdite	32.335.707

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente del Gestore (dati 2022).

	CA
POZZI	
numero	72
volume prelevato	55.807.576
CAPTAZIONI	

numero	16
volume prelevato	390.892
SORGENTI	
numero	540
volume prelevato	15.319.533

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

	CA
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	147
altro	213
numero	360
SERBATOI	
numero	708
volume complessivo	60.387 *
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	30
volume trattato	10.187.007
RETI	
sviluppo (con allacci)	6.383
n. contatori	189.069

*(parziale)

D) Con riferimento al **segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di CAFC (dati 2022), che nell'ambito unico è il Gestore con la maggior estensione (in Km) di reti.

	CA
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	165
con scarico emergenza	0
con gruppo elettrogeno	24
numero tot.	367
SFIORATORI	
con telecontrollo	12
con griglia fissa	714
con griglia automatica	0
numero tot.	1.115
RETE FOGNARIA Km	
rete nera	264
rete mista	3.500
sviluppo tot.	3.764

E) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori

per la gestione di CAFC, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

	CA
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	296
primario	9
secondario	157
terziario	54
TOT n	516
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	68.076
primario	19.335
secondario	152.081
terziario	1.337.675
Altro AE (n)	2.300 (1)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	460
2.000 <= A.E. < 10.000	48
10.000 <= A.E. < 100.000	6
A.E. >= 100.000	2
A.E. >= 500.000	1

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da CAFC sono i seguenti:

DATI anno 2021*	CA
Abitanti serviti da acquedotto	417.182
Abitanti serviti da depurazione	363.655
copertura del servizio %	87%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

6.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da CAFC. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M1 (2021)	CA
volumi prelevati	71.918.481
volumi fatturati	39.582.774

Perdite mc	32.335.707
km condotte	5.468
M1a*	13,88
M1B**	45,0%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M2 (2021)	CA
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	275.705
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	171.514
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	135,9
M2: Interruzioni del servizio - ore	2,2

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M3 (2021)	CA
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,03
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	3,58
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,33

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	E
CLASSE 2017	E
CLASSE 2018	E
CLASSE 2019	E
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M4 (2021)	CA
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	0,293
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	0,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	5,7
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	44,60
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	1,90
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	46,50
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	10
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	1

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M5 (2021)	CA
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	3.297
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	20
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	3.277
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	1.631
B2) di cui per produzione di compost - t SS	0
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	668
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	979

Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	14,60
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	0,60%
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	237.454
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	86,13

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che CAFC S.p.A. ha migliorato la classe nel giro di un anno (da C ad A, anno 2020), per poi confermare la classe A nell'anno successivo.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M6 (2021)	CA
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	305
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	2.894
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,52%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	1,64%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	4,59%

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	B
CLASSE 2017	B
CLASSE 2018	B
CLASSE 2019	B
CLASSE 2020	B
CLASSE 2021	B

6.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a CAFC al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per CAFC la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

CAFC S.p.A. dati al 31.12.2022		
Investimenti 2022	€	31.203.281
di cui contributi pubblici	€	5.340.727
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	150,26
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	124,54
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,93
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,77

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota CAFC Prot. AUSIR n. 3653/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da CAFC:

SPESE PER INVESTIMENTO 2022 - CAFC [€]	
Acquedotto	11.443.628,81
Depurazione	6.142.636,38
Fognatura	11.178.836,21
Altri/Generici	2.466.311,01
Totale	31.231.412,41

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a CAFC, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	Fonte di FINANZIAMENTO
Commessa HC20075 - Lavori di ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo in Comune di Paularo	701.523,14 €	CAFC S.p.A.	L. 388/2000, art. 144, co. 17; APQ dd 04.06.2003, art. 9
Lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 30/2007, art. 3, co. 25, 26 e 27
Intervento FGPS 10 - Realizzazione della rete fognaria per le acque nere nell'area sud del capoluogo del Comune di Rivignano Teor - 2° lotto	774.722,50 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014
Lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 30/2007, art. 3, co. 25, 26 e 27
Commessa F130054 - Intervento FGPS 01 - Realizzazione della rete fognaria separata nella zona centrale dell'agglomerato di Cervignano del Friuli	207.637,42 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014 (€ 39.848,92) L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7 (€ 167.788,50)
Commessa F130055 - Intervento FGPS 06 - Realizzazione della rete fognaria separata nell'agglomerato Borgo Stazione di Cervignano del Friuli	207.874,77 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014 (€ 48.016,72) L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7 (€ 159.858,05)
Intervento FGPS 09 - Realizzazione della rete fognaria per le acque nere nell'area sud del capoluogo del Comune di Rivignano Teor - 1° lotto	46.709,87 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014
Commessa IA90333 - Sostituzione della rete di distribuzione idrica a Tolmezzo e frazioni - 1° lotto	50.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commessa JA30420 - Nuova adduzione da Rutte Inferiore a Tarvisio	490.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
ID JA90452 - Realizzazione dei lavori di installazione di modulo per il bioessiccamento presso l'impianto di depurazione di Tolmezzo	455.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 25/2016
ID IA90088 - Fornitura e posa in opera di n. 2 centrifughe per la disidratazione fanghi presso l'impianto di depurazione di Tolmezzo	162.411,10 €	CAFC S.p.A.	L.R. 17/2008, art. 5, co. 5, 6 e 7; L.R. 27/2014, art. 4, co. 59, 60 e 61

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	Fonte di FINANZIAMENTO
Commissa HD40023 - Lavori di adeguamento della fognatura e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Forni di Sotto	95.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa A670143 - Costruzione della rete fognaria ed il potenziamento della rete idrica in via Prà D'Attimis e via San Bernardo nella frazione di Cavalicco ed in via Firenze nella frazione di Colugna, in Comune di Tavagnacco	120.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa H280427 - Potenziamento ed ammodernamento dell'impianto idrovoro di via Lovato in comune di Lignano Sabbiadoro	150.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
DGSTA_22_0274 - Costruzione del Collettore di avvicinamento Cervignano del Friuli - Terzo di Aquileia e realizzazione della fognatura separata zona nord di Terzo di Aquileia (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
Commissa JF40059 - Rifacimento infrastrutture S.I.I. in Zona Industriale in Comune di Villa Santina	118.941,45 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
ID J920006 - DGSTA_22_0313 - Realizzazione della fognatura separata nel capoluogo e nelle frazioni - I' Lotto - Terzo di Aquileia	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
Commissa JF40059 - Rifacimento infrastrutture S.I.I. in Zona Industriale in Comune di Villa Santina	50.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa H720079 - Lavori di sostituzione e potenziamento rete in tre stralci a Zeglianutto - 3° Stralcio - Treppo Grande	30.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa JC60117 - Realizzazione rete fognaria zona est Comune di Gemona del Friuli (UD)	350.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7

6.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da CAFC.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore CAFC, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

6.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di CAFC in capo al cd. ente affidante.

A) Subentrata l'AUSIR alla Consulta d'ambito nella Convenzione di servizio per legge regionale, nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a CAFC contestazioni per inadempimenti rispetto a tale Convenzione,

né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 6.1.), il servizio di CAFC non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società CAFC (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società CAFC.

Peraltro, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di CAFC.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né CAFC, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di CAFC che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di CAFC, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., sia dalla tariffa approvata per CAFC (v. *infra*, § 6.7.).

6.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di CAFC: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 56 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR. La tariffa di CAFC.

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 56 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per CAFC (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con [deliberazione 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR](#) l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «*tenuto conto degli obiettivi specifici*» per CAFC, ha anche deciso «*di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore ϑ (...) per gli anni 2022 e 2023*».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per CAFC (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 56 del 2022 quale Allegato E).

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	64.619.376	64.619.376
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	524.908	524.908
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	SI	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	92.996.326	96.530.672
RAB _{MTI-2}	euro	114.667.285	114.667.285
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
ψ	(0,4-0,8)	0,70	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI	VI

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978
Capex ^a	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256
FoNI ^a	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000
RC ^a _{IoT}	euro	1.148.769	6.355.731	1.890.538	-269.885
ERC ^a	euro	14.862.821	12.944.435	12.267.413	13.058.199
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	64.463.916	65.520.046	65.231.017	69.674.548

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	64.463.916	65.520.046	65.231.017	69.674.548
R ^a ₂	euro	3.000.181	3.634.905	3.205.061	3.083.026
$\sum \text{tariff}^{019} \text{vscal}^{a2}$	euro	61.099.123	61.573.891	60.099.786	60.818.205
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,030	1,090

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,084	1,117
VRG ^a (coerente con g applicabile)	euro	64.127.876	65.184.006	65.231.017	69.674.548
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,030	1,090

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{ord}	euro	13.734.789	15.925.953	15.923.243	16.223.464
Opex ^a _{al}	euro	12.678.318	13.310.432	12.103.362	12.081.474
Op ^{new,a}	euro	270.000	270.000	470.000	470.000
Opex ^a _{gl}	euro	336.040	336.040	336.040	336.040
Opex ^a _{oc}	euro	100.000	100.000	200.000	200.000
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{COVID}	euro	0			
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978
AMM ^a	euro	3.211.375	3.308.016	3.563.946	3.373.868
OF ^a	euro	2.485.511	2.465.133	2.383.913	2.339.768
OF ^{isc}	euro	936.681	909.551	965.597	911.285
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	0	0	1.726.965	1.690.335
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256
IP ^{ex,p}	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
Capex ^b	euro	8.606.731	9.012.103	10.049.905	10.828.744
FNInew,a	euro	566.043	4.914.798	0	5.559.111
ERC ^a _{capex}	euro	1.973.163	2.329.403	1.409.484	2.513.488
ERC ^a _{opex}	euro	12.889.658	10.615.032	10.857.929	10.544.711
ERC^a	euro	14.862.821	12.944.435	12.267.413	13.058.199

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FNIT ^a _{FidR}	euro	566.043	4.914.798	0	5.559.111
AMM ^a _{FidR}	euro	3.926.260	4.113.126	4.210.113	6.401.375
ΔCUIIT ^a _{FidR}	euro	10.207.309	566.830	9.189.887	7.299.515
ΔT ^{ATO} _{G,Ind}	euro	0	0	0	0
ΔT _{G,Inf}	euro	0		0	0
FoNI^a	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	18.161.075	25.434.772	26.112.450	26.822.375
Contributi	euro	8.745.712	9.401.529	18.810.526	7.944.258
Investimenti al netto dei contributi	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
CIN	euro	151.302.580	167.595.879	190.238.580	206.399.486
CIN ₀	euro	70.252.994	86.487.966	107.334.689	117.228.818
OF/CIN	%	1,64%	1,47%	1,50%	1,55%

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00
$(1+\gamma_{i,t}^{OP}) \cdot \max(0; \Delta Opex)$	euro	75.918	75.918	75.918	75.918

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	4.953.718
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	-188.644
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	5.142.362
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 639/2021/R/IDR
Ip _{c,t}	euro	1.340.932.115
FA _{IP,c,t}	euro	911.974.460
CFP _{c,t}	euro	789.019.661
FA _{CFP,c,t}	euro	490.679.639
LIC	euro	24.535.444
VR a fine concessione	euro	155.153.077

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A.- Allegato E

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	56.175.714	60.779.250	48.316.341	46.022.740
Contributi di allacciamento	euro	25.948	45.008	22.952	46.771
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	11.056.524	11.874.050
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
Totale Ricavi	euro	60.116.028	64.738.624	62.600.879	61.026.588
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 25.858.974	- 26.424.769	- 28.009.994	- 28.013.948
Costo del personale	euro	- 13.053.403	- 13.053.403	- 13.080.533	- 13.080.533
Totale Costi	euro	- 38.912.377	- 39.478.172	- 41.090.527	- 41.094.481
MOL	euro	21.203.651	25.260.452	21.510.352	19.932.106
Ammortamenti	euro	- 16.242.341	- 15.543.510	- 17.301.521	- 17.498.059
Reddito Operativo	euro	4.961.310	9.716.942	4.208.831	2.434.047
Interessi passivi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
Risultato ante imposte	euro	4.542.337	9.352.128	4.035.940	2.294.749
IRES	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
IRAP	euro				
Totale imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
Risultato di esercizio	euro	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	47.964.083	52.983.337	48.339.293	46.069.511
Contributi di allacciamento	euro	773.700	568.336	600.000	600.000
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	542.321	542.321
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
RICAVI OPERATIVI	euro	52.652.149	57.466.039	52.686.676	50.294.859
Costi operativi	euro	- 38.670.691	- 39.236.486	- 41.072.178	- 41.076.133
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 38.670.691	- 39.236.486	- 41.072.178	- 41.076.133
Imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
IMPOSTE	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.714.146	15.620.309	10.488.470	8.578.491
Variazioni circolante commerciale	euro	-	16.522	- 21.529.866	- 1.140.224
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	8.603
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	- 114.022
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	12.714.146	15.636.831	- 11.041.396	7.332.847
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 12.911.088	- 8.374.216	- 13.400.019	- 18.715.000
Altri investimenti	euro	- 5.249.987	- 17.060.556	- 12.712.430	- 8.107.375
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 5.446.929	- 9.797.941	- 37.153.845	- 19.489.528
FoNI	euro	12.911.088	7.841.580	13.400.000	19.260.000
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	8.997.928	188.942
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.972.012	8.833.194	17.975.526	7.229.258
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	15.436.171	6.876.832	3.219.608	7.188.672
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 251.348	- 1.785.631	- 3.303.057	- 1.784.410
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 670.321	- 2.150.445	- 3.475.948	- 1.923.708
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	14.765.850	4.726.387	- 256.340	5.264.964
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	n.d.
DSCR minimo	n.	n.d.
LLCR	n.	8,026

A U S I R
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO	217.795.815	232.396.942	251.362.171	267.091.676
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	146.847.404	157.648.368	177.973.734	188.414.204
I - Immobilizzazioni immateriali	44.502.218	38.672.670	43.189.500	37.007.350
II - Immobilizzazioni materiali	100.796.793	117.427.305	132.842.587	149.465.207
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.548.393	1.548.393	1.941.647	1.941.647
C) Attivo circolante	69.299.609	73.099.773	71.785.798	77.074.832
I - Rimanenze	1.005.342	1.005.342	1.111.089	1.111.089
II - Crediti	45.485.068	44.558.845	55.807.726	55.831.796
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	14.765.850	19.492.237	4.866.983	10.131.947
IV - Disponibilità liquide	8.043.349	8.043.349	10.000.000	10.000.000
D) Ratei e risconti	1.648.801	1.648.801	1.602.640	1.602.640

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
PASSIVO	217.795.815	232.396.942	251.362.171	267.091.676
A) Patrimonio netto	181.804.882	205.001.050	89.960.022	91.614.536
I - Capitale	41.878.905	41.878.905	41.878.905	41.878.905
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	9.218.115	9.218.115	9.218.115	9.218.115
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	3.081.363	3.081.363	3.397.028	3.397.028
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	120.658.276	137.111.559	31.203.095	31.203.095
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	3.693.198	6.968.223	1.352.966	4.262.879
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	1.545.212	1.786.898	1.030.651	1.049.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.940.320	2.940.320	2.179.618	2.179.618
D) Debiti	38.960.038	37.174.407	40.790.589	39.089.701
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	14.284.875	12.499.244	9.206.210	7.421.800
5) debiti verso altri finanziatori	374.571	374.571	9.297	9.297
6) acconti	994	994	0	0
7) debiti verso fornitori	13.286.279	13.286.279	23.184.188	23.145.085
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	250.058	250.058	267.716	267.716
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	783.915	783.915	559.920	682.545
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	616.601	616.601	558.876	558.876
14) altri debiti	9.362.745	9.362.745	7.004.382	7.004.382
E) Ratei e risconti	-7.454.638	-14.505.733	117.401.291	133.158.821
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE NET S.P.A.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»*.

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*.

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente»* (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che *«svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA -

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 1.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) Nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con l'art. 3 *bis*, [d.l. 13 agosto 2011, n. 138](#) si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente» (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e *«le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»* - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere *«riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani»*, sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale ([l. 27 dicembre 2017, n. 205](#), art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il *«metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”»* (cfr. lett. f);
- quella di *«approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»* (cfr. lett. h);
- quella di *«definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»* (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto *«la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, stabilendo *«principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti»* (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con [deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif](#), l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal gestore*» (cd. aggiornamento "infra-periodo");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai *«dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»*;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **L'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *«la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»* (co. 7.4), di assumere *«le pertinenti determinazioni»* e di *«trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025»* (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR - ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 - acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che *«le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore»* (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, [l. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «*in luogo della TARI*» ed è «*applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimento di validazione del PEF 2022
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
SNUA S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022
GEA S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022
NET S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022
MTF S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione ([deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.](#)).

1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con [deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif](#) ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta

- domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);*
- *«in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);*
 - *«l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);*
 - *«la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF).*

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli *«minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere»*.

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016.

All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

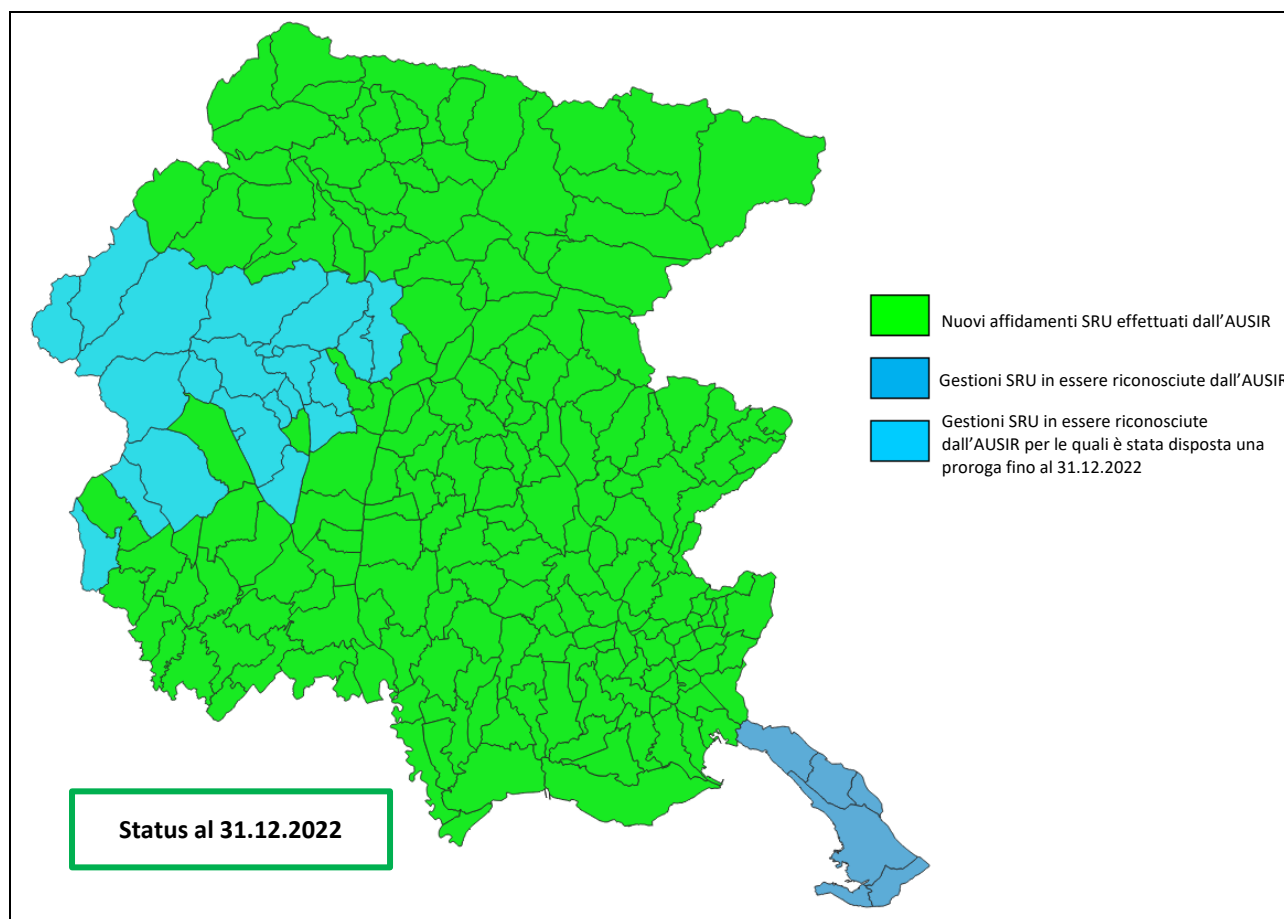
C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



Al 31 dicembre 2022:

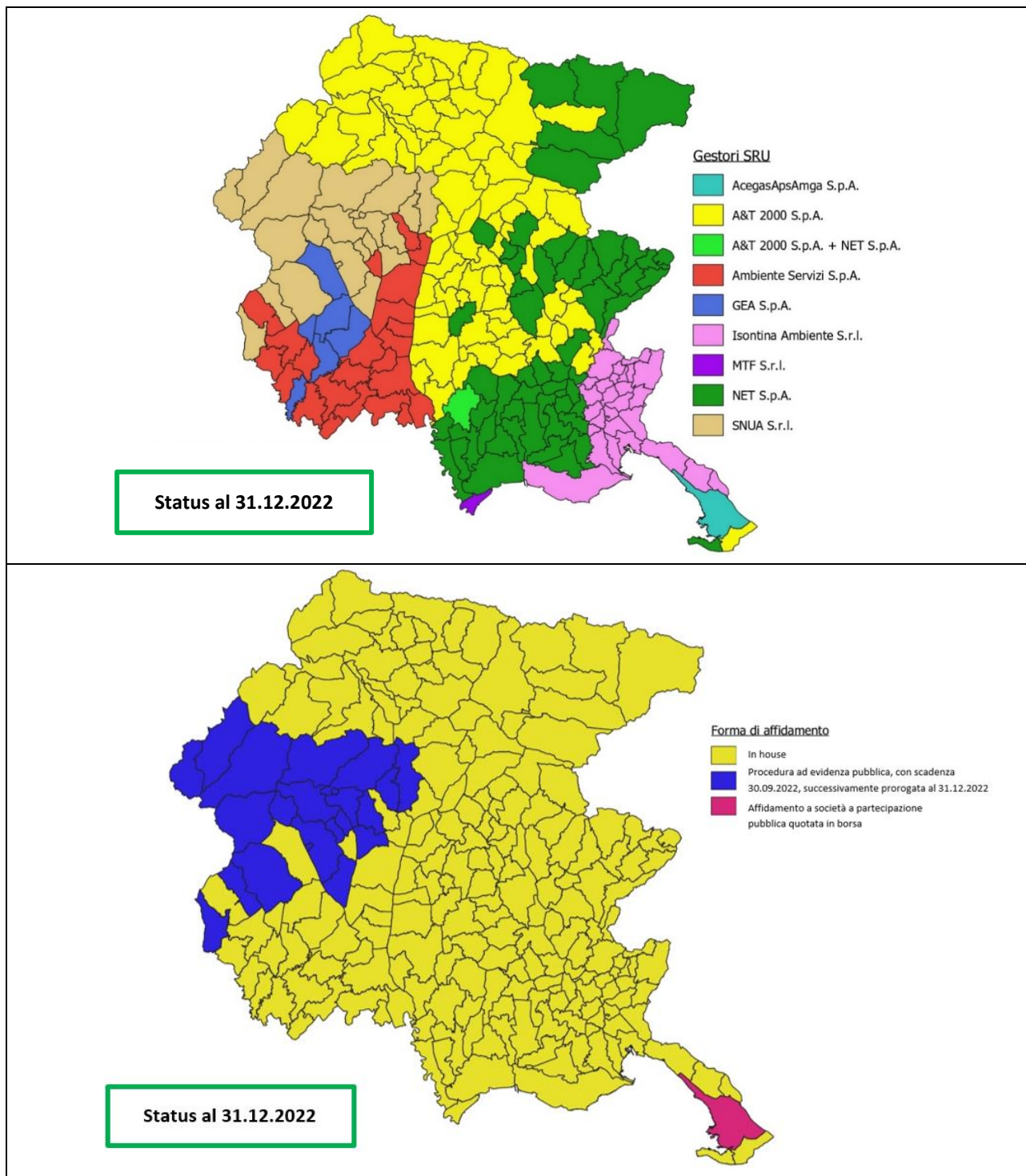
- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

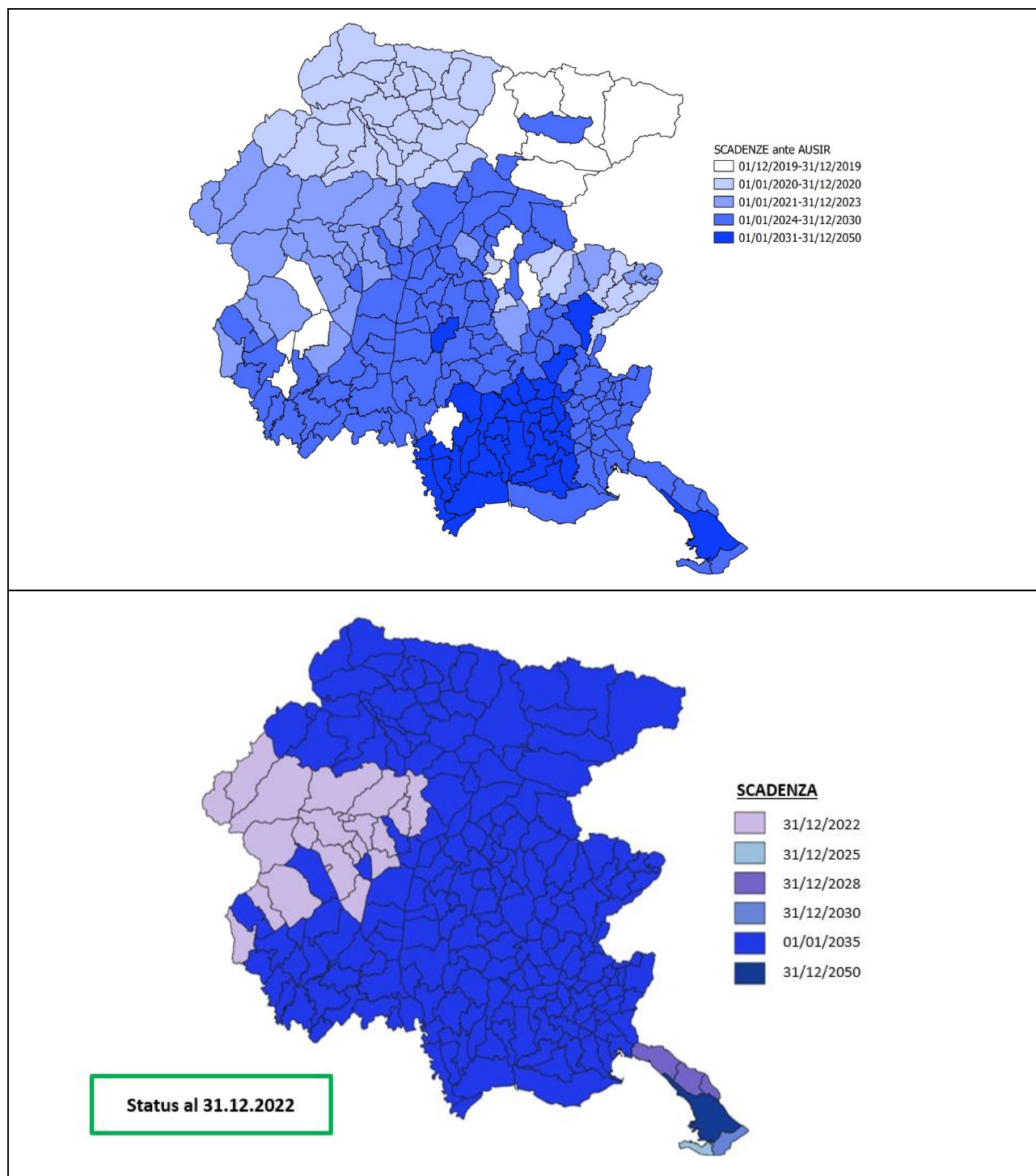
B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	230.144	78,5 (**)	2.931,64
AcegasApsAmga S.p.A.	199.015	1	85,10
Ambiente Servizi S.p.A.	172.404	23	809,36
GEA S.p.A.	92.171	6	253,01
Isontina Ambiente S.r.l.	149.108	28	564,72
MTF S.r.l.	6.833	1	15,71
NET S.p.A.	300.074	56,5 (**)	2.059,96
SNUA S.r.l.	44.898	21	1.212,99

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.

(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Ambito unico regionale					
TOTALE	60.951	193.160	228.833	711.703	Popolazione servita
	58	44	6	107	Comuni serviti

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
Ambito unico regionale				
TOTALE	149.711.137,35	28.217.838,20	177.928.975,54	1.239.810 (*) (**)

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con [decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88](#) è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

	% RD 2018	% RD obiettivo per il primo triennio
SUB-AMBITO		
Assemblea Occidentale	83%	88%
Assemblea Centrale	70%	85%
Assemblea Orientale goriziana	68%	81%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	80%
Città di Trieste	41%	48% (*)

(*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/>).

CAPITOLO 9.**LA GESTIONE DI NET S.P.A.****9.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di NET.**

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da NET ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinico, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale Del Friuli, Drenchia, Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto Di Tomba, Muzzana Del Turgnano, Palazzolo Dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor (per la sola parte dell'ex Comune di Teor), Ronchis, Ruda, San Giorgio Di Nogaro, San Leonardo, San Pietro Al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Savogna, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo D'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco (UD). Nel 2022, inoltre, NET ha gestito servizi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di Muggia (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di NET sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Quanto al territorio del Comune di Muggia, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise «di accertare che (...) NET S.p.A. (possedeva) i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, e dunque di stabilire che tal(e) società (potesse) proseguire» anche nella gestione a suo tempo affidata da tale Comune, fino alla naturale scadenza fissata nel relativo atto di affidamento e contratto, indicati nell'Allegato n. 1 a tale deliberazione (31 dicembre 2025).

Per i territori di tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»; 2) «di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.»; 3) «di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*,

stipulato il 27 dicembre 2019 fra l'AUSIR e NET (integrato con il successivo *addendum* contrattuale 21 febbraio 2020), dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di NET, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore NET si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante *"Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante *"Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante *"Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 giugno 2021, n. 30, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF - Bacino di gestione NET S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 37, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. - Bacino di gestione NET S.p.A."*.

9.2. I principali dati di NET e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di NET gli abitanti residenti sono stati n. 300.074 (25,12%), l'estensione del territorio servito kmq 2.059,96 (25,97%), i Comuni serviti n. 57 (con la precisazione che di essi l'oggi unitario Comune di Rivignano Teor è gestito da A&T 2000 S.p.A. per la parte dell'ex Comune di Rivignano, mentre da NET per la parte dell'ex Comune di Teor).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Bacino di gestione NET	10.723	45.775	12.916	230.660	Popolazione servita
	11	10	1	34,5 (*)	Comuni serviti

(*) Incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

	Quota Gestore 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab.
Bacino di gestione NET	32.357.704,90	(*) 6.510.929,62	(*) 38.868.634,52	300.073

(*) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di NET per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro-capite medio 2022 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG (%) - €	Popolazione servita - Ab.
Bacino di gestione NET	129,53 (*)	107,83 (*)	68,76%	300.074 (*)

(*) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

	Quota NET (netto IVA)			Costo SRU		
	2021	2022	Variazione	2021	2022	Variazione
Bacino di gestione NET	31.662.433,69	32.357.704,90	2,20%	38.024.221,91	38.868.634,52	2,22%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore NET medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
Bacino di gestione NET	101,64	104,96	107,83	109,12	110,57	111,58

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore “principale” di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall’Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/ Ab 2021	Media ponderata €tot/ Ab 2022	Media ponderata €tot/ Ab 2023	Media ponderata €tot/ Ab 2024	Media ponderata €tot/ Ab 2025
Bacino di gestione NET	122,63	126,05	129,53	131,22	133,04	134,67

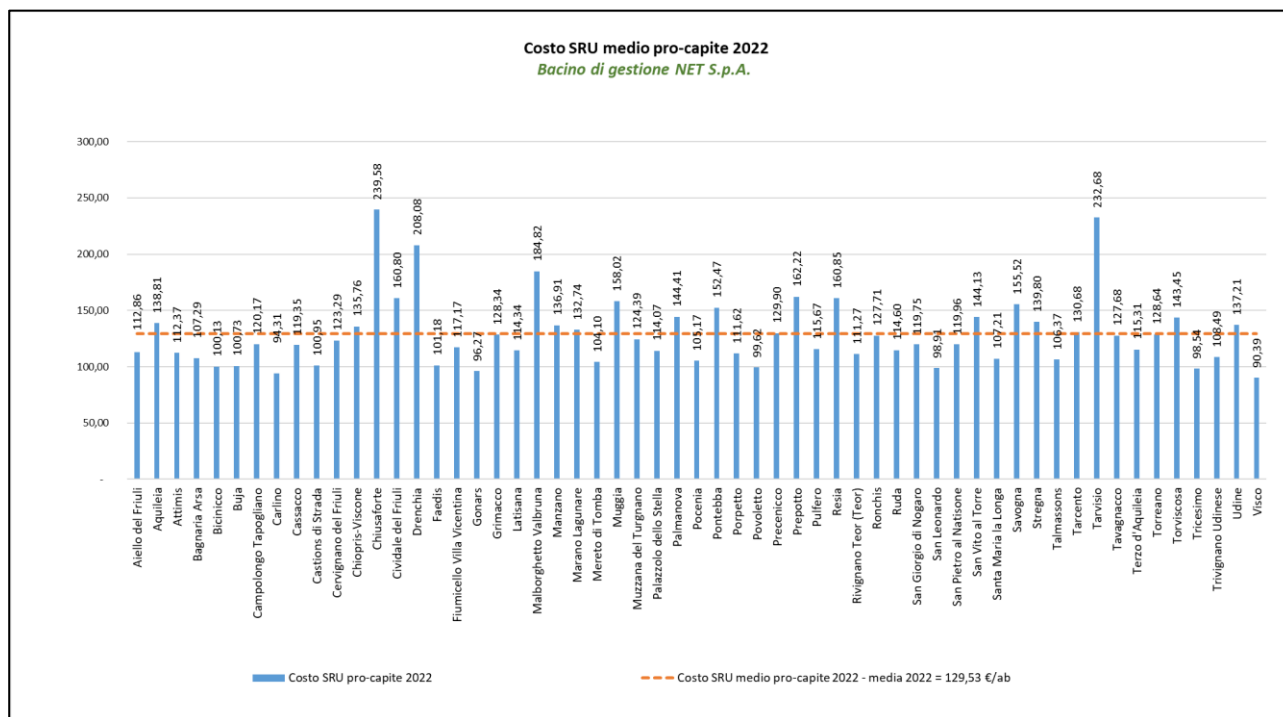
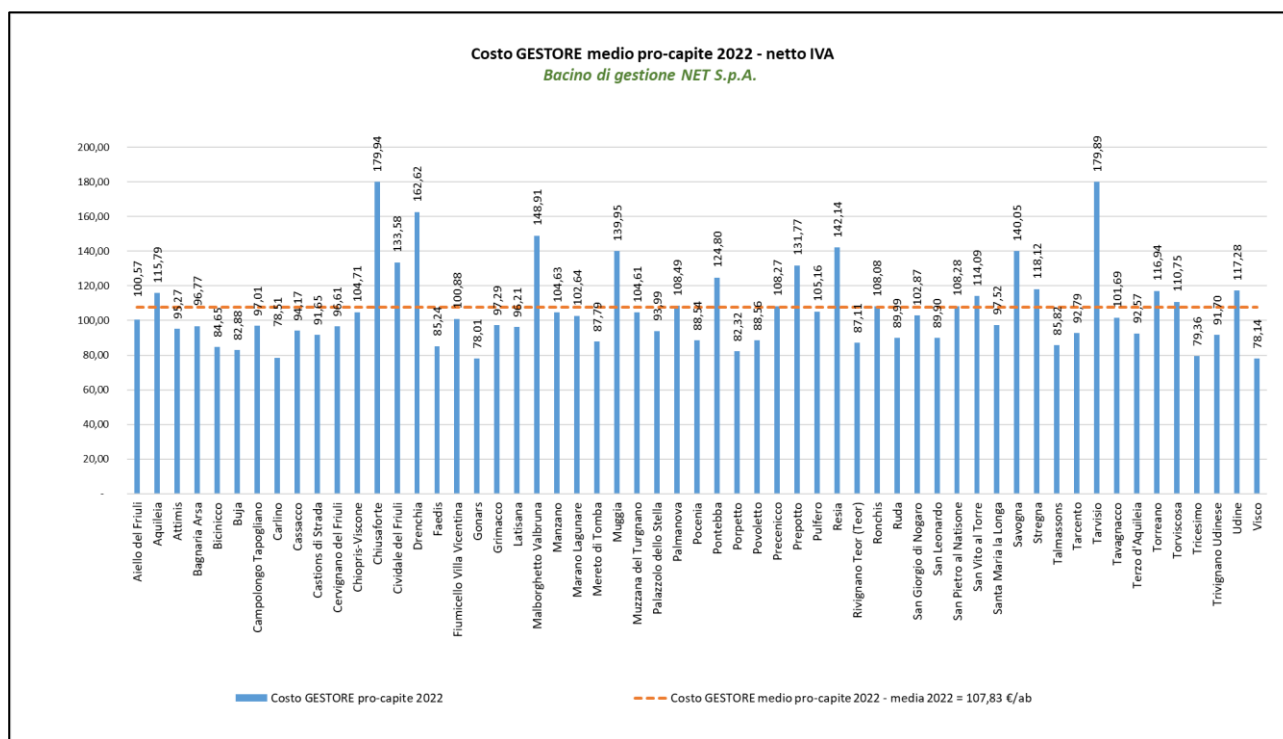
E) L’analisi sotto riportata illustra il “peso” del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l’anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all’interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022
Bacino di gestione NET	8,36%	91,64%

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di NET nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
Bacino di gestione NET	6.570	77.217	53.283	65.268	97.736	Popolazione servita nel cluster
	128,08 €	99,48 €	95,06 €	113,61 €	117,28 €	Costo GESTORE medio pro-capite
	2,2%	25,7%	17,8%	21,8%	32,6%	% Popolazione/Popolazione servita

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all’interno del bacino di gestione di NET.



H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Ambito di gestione NET	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Aiello del Friuli	NET S.p.A.	62,12%	63,10%
Aquileia	NET S.p.A.	63,49%	64,15%
Attimis	NET S.p.A.	71,28%	71,96%
Bagnaria Arsa	NET S.p.A.	70,20%	68,79%
Bicinicco	NET S.p.A.	72,44%	70,02%
Buja	NET S.p.A.	77,07%	78,65%
Campolongo Tapogliano	NET S.p.A.	69,90%	68,34%
Carlino	NET S.p.A.	62,51%	62,43%
Cassacco	NET S.p.A.	80,39%	80,44%
Castions di Strada	NET S.p.A.	69,59%	71,01%
Cervignano del Friuli	NET S.p.A.	75,66%	74,98%
Chiopris-Viscone	NET S.p.A.	65,71%	62,34%
Chiusaforte	NET S.p.A.	55,57%	56,00%
Cividale del Friuli	NET S.p.A.	58,49%	58,60%
Drenchia	NET S.p.A.	57,32%	52,45%
Faedis	NET S.p.A.	70,05%	71,27%
Fiumicello Villa Vicentina	NET S.p.A.	69,10%	68,04%
Gonars	NET S.p.A.	66,03%	64,47%
Grimacco	NET S.p.A.	45,33%	45,61%
Latisana	NET S.p.A.	75,58%	76,56%
Malborghetto Valbruna	NET S.p.A.	51,73%	44,70%
Manzano	NET S.p.A.	63,43%	63,61%
Marano Lagunare	NET S.p.A.	68,01%	70,43%
Mereto di Tomba	NET S.p.A.	70,05%	69,36%
Muggia	NET S.p.A.	66,05%	63,81%
Muzzana del Turgnano	NET S.p.A.	68,71%	68,99%
Palazzolo dello Stella	NET S.p.A.	65,59%	65,81%
Palmanova	NET S.p.A.	54,10%	53,69%
Pocenia	NET S.p.A.	73,76%	73,67%
Pontebba	NET S.p.A.	50,39%	51,71%
Porpetto	NET S.p.A.	58,46%	59,33%
Povoletto	NET S.p.A.	72,11%	72,35%
Precenico	NET S.p.A.	64,00%	60,77%
Prepotto	NET S.p.A.	43,67%	47,22%
Pulfero	NET S.p.A.	44,85%	51,92%
Resia	NET S.p.A.	62,46%	59,62%
Rivignano Teor (Teor)	NET S.p.A.	77,27%	82,20%
Ronchis	NET S.p.A.	67,03%	66,33%
Ruda	NET S.p.A.	65,43%	65,63%
San Giorgio di Nogaro	NET S.p.A.	60,32%	60,40%
San Leonardo	NET S.p.A.	71,45%	71,35%
San Pietro al Natisone	NET S.p.A.	64,21%	68,72%

San Vito al Torre	NET S.p.A.	62,81%	61,98%
Santa Maria la Longa	NET S.p.A.	69,61%	67,94%
Savogna	NET S.p.A.	38,12%	37,28%
Stregna	NET S.p.A.	44,37%	48,91%
Talmassons	NET S.p.A.	70,42%	70,84%
Tarcento	NET S.p.A.	78,38%	77,04%
Tarvisio	NET S.p.A.	53,58%	53,30%
Tavagnacco	NET S.p.A.	68,97%	69,39%
Terzo d'Aquileia	NET S.p.A.	63,03%	62,98%
Torreano	NET S.p.A.	40,14%	40,14%
Torviscosa	NET S.p.A.	68,74%	69,64%
Tricesimo	NET S.p.A.	83,05%	83,12%
Trivignano Udinese	NET S.p.A.	72,95%	71,91%
Udine	NET S.p.A.	72,54%	70,46%
Visco	NET S.p.A.	67,23%	64,66%

9.3. Gli investimenti operati da NET nel corso del 2022.

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto a NET di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

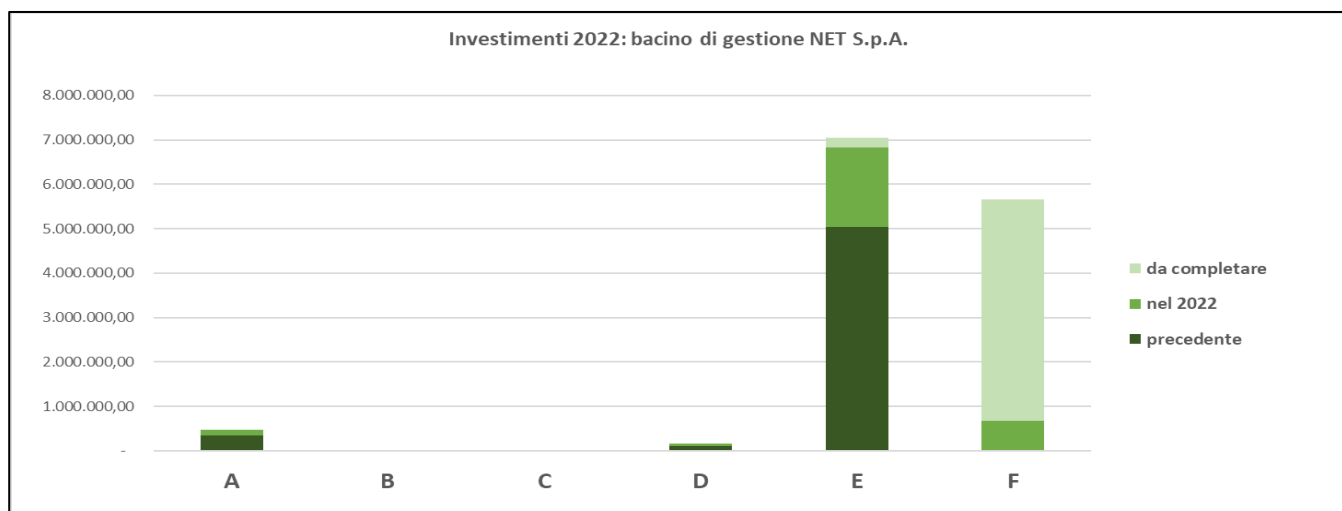
	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€]	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€]	Investimento 2022 pro-capite [€/Ab]
NET S.p.A.	13.354.965,17 €	5.490.885,00 €	2.663.277,61 €	5.200.802,56 €	8,88

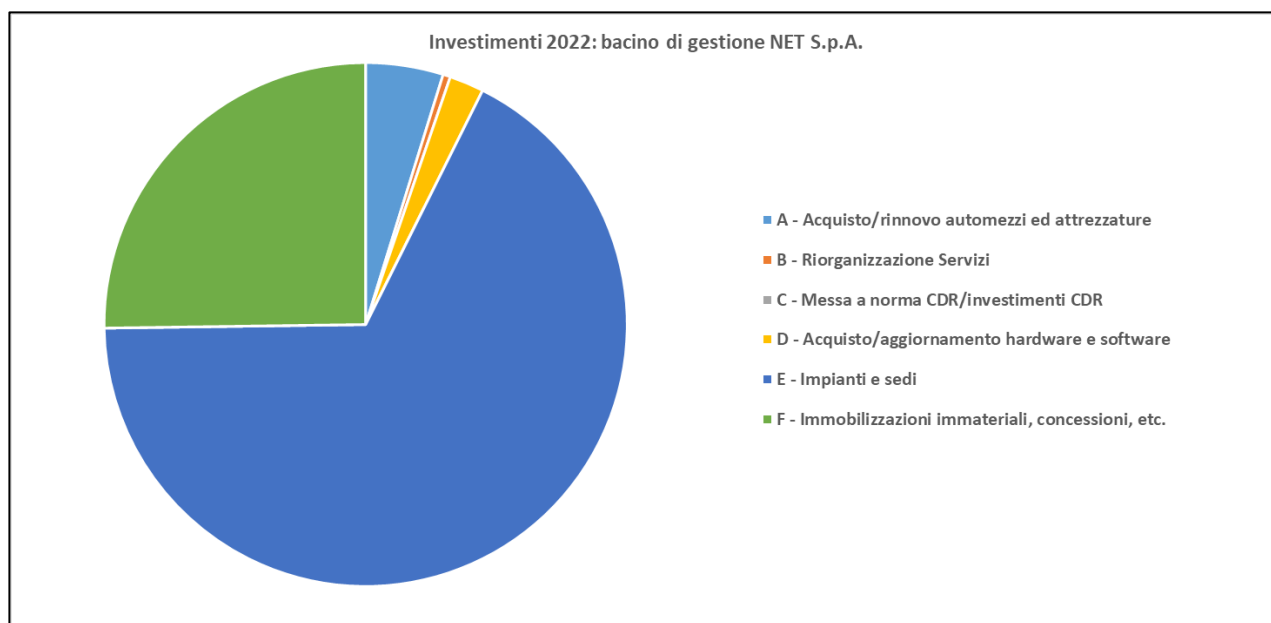
B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento la situazione per NET è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
NET S.p.A.	13.354.965,17 €	- €	0%	-

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da NET nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
NET								
Concessione di costruzione e gestione - Opere fase A	E	6.953.720,61 €	- €		5.021.000,00 €	1.718.981,61 €	213.739,00 €	
Impianti	E	86.422,00 €	- €		10.381,00 €	76.041,00 €	- €	
Cassonetti	A	414.078,00 €	- €		304.274,00 €	109.804,00 €	- €	
Attrezzatura	A	15.585,00 €	- €		15.267,00 €	318,00 €	- €	
Attrezzatura d'ufficio	A	47.415,00 €	- €		29.969,00 €	17.446,00 €	- €	
Software	D	159.478,00 €	- €		102.644,00 €	56.834,00 €	- €	
Oneri pluriennali diversi (certificazioni ISO 14001 -45001)	F	5.666.038,56 €	- €		7.350,00 €	671.625,00 €	4.987.063,56 €	31/12/23
Start up CASA PER CASA	B	12.228,00 €	- €		- €	12.228,00 €	- €	





9.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di NET in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a NET contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 9.1.), il servizio di NET fu affidato dall'AUSIR, mentre per il solo Comune di Muggia vale il pregresso affidamento, deciso dal Comune stesso e riconosciuto dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società NET (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società NET.

Pertanto, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di NET.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «al fine di garantire il rispetto del principio» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio» e

«non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito».

Comunque né NET, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di NET che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

Per completezza si segnala che con mail 20 novembre 2023 NET (prot. interno n. 3735/2023) ha comunicato all'AUSIR che:

- il 5 dicembre 2022 il Comune di Forni di Sopra, per il quale NET non svolge il servizio, *«ha ceduto la piena proprietà di n. 1.037 azioni del valor nominale di 1 Euro cadauna per complessivi Euro 1.037 rappresentate dai certificati azionari nominativi n. 65/66/296 alla società Net S.p.A emittente stessa del certificato azionario»*, come da annotazione nel Libro Soci;
- il 30 novembre 2022, *«a parziale integrazione dell'annotazione di data 21 marzo 2021, per l'effetto del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 21/2019, nonché degli accordi intervenuti tra l'Assemblea dei sindaci della Comunità di Montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone, a far data dal 1/01/2021 le azioni ordinarie, rappresentate dai titoli nominativi (intestati a Unione Territoriale Intercomunale Natisone)»,* cioè *«n. 224 rappresentativo di n. 2.142 azioni ordinarie», «n. 225 rappresentativo di n. 238 azioni ordinarie», «n. 293 rappresentativo di n. 88 azioni ordinarie», «vengono devolute alla Comunità di Montagna del Natisone e Torre»,* come da annotazione nel Libro Soci.

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di NET, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 9.2. e 9.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 9.5.).

9.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di NET.

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 37 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato *«i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da NET) per il quadriennio 2022-2025»,* precisando *«che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F*

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

Ambito di gestione NET	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Aiello del Friuli	TARI	245.352	218.650	26.702	NO	1,60%
Aquileia	TARI	436.971	364.501	72.470	NO	4,17%
Attimis	TARI	189.121	160.340	28.781	NO	-7,61%
Bagnaria Arsa	TARI	370.471	334.133	36.338	NO	1,60%
Bicinicco	TARI	181.328	153.303	28.025	NO	1,60%
Buja	TARI	638.310	525.231	113.079	NO	1,60%
Campolongo Tapogliano	TARI	136.037	109.815	26.222	NO	1,60%
Carlino	TARI	254.814	212.123	42.690	NO	1,60%
Cassacco	TARI	335.026	264.347	70.678	NO	1,60%
Castions di Strada	TARI	372.923	338.547	34.376	NO	1,60%
Cervignano del Friuli	TARI	1.670.036	1.308.730	361.306	NO	1,60%
Chiopris-Viscone	TARI	92.588	71.413	21.176	NO	1,60%
Chiusaforte	TARI	147.102	110.485	36.618	NO	-1,18%
Cividale del Friuli	TARI	1.748.701	1.452.683	296.017	NO	-0,10%
Drenchia	TARI	20.600	16.099	4.501	NO	1,60%
Faedis	TARI	280.770	236.553	44.218	NO	1,60%
Fiumicello Villa Vicentina	TARI	738.076	635.448	102.628	NO	1,60%
Gonars	TARI	438.421	355.273	83.148	NO	1,60%
Grimacco	TARI	37.604	28.505	9.099	NO	1,60%
Latisana	TARI	1.509.431	1.270.089	239.342	NO	1,60%
Malborghetto Valbruna	TARI	168.190	135.512	32.678	NO	1,60%
Manzano	TARI	854.056	652.654	201.402	NO	1,60%
Marano Lagunare	TARI	233.083	180.233	52.850	NO	1,60%
Mereto di Tomba	TARI	263.371	222.104	41.267	NO	1,60%
Muggia	TARI	2.040.975	1.807.564	233.411	NO	1,60%
Muzzana del Turgnano	TARI	293.557	246.884	46.672	NO	1,60%
Palazzolo dello Stella	TARI	329.789	271.719	58.069	NO	1,60%
Palmanova	TARI	763.641	573.694	189.947	NO	1,60%
Pocenia	TARI	248.515	209.222	39.293	NO	1,60%
Pontebba	TARI	201.565	164.980	36.585	NO	1,60%
Porpetto	TARI	276.256	203.752	72.505	NO	1,60%
Povoletto	TARI	538.924	479.131	59.793	NO	1,60%
Precenicco	TARI	186.145	155.144	31.000	NO	1,60%

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Ambito di gestione NET	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Prepotto	TARI	115.660	93.949	21.712	NO	1,60%
Pulfero	TARI	98.902	89.911	8.991	NO	1,60%
Resia	TARI	150.075	132.617	17.458	NO	1,60%
Rivignano Teor (Teor)	TARI	210.532	164.812	45.720	SI (AeT)	11,58%
Ronchis	TARI	248.016	209.896	38.121	NO	1,60%
Ruda	TARI	319.742	251.083	68.659	NO	1,60%
San Giorgio di Nogaro	TARI	871.809	748.870	122.939	NO	1,60%
San Leonardo	TARI	103.360	93.940	9.420	NO	1,60%
San Pietro al Natisone	TARI	250.246	225.880	24.366	NO	1,60%
San Vito al Torre	TARI	173.240	137.135	36.104	NO	1,60%
Santa Maria la Longa	TARI	247.976	225.575	22.402	NO	1,60%
Savogna	TARI	54.589	49.156	5.433	NO	1,60%
Stregna	TARI	42.500	35.908	6.592	NO	1,60%
Talmassons	TARI	412.496	332.824	79.672	NO	1,60%
Tarcento	TARI	1.154.544	819.818	334.726	NO	1,60%
Tarvisio	TARI	930.008	719.030	210.977	NO	1,60%
Tavagnacco	TARI	1.880.693	1.497.833	382.860	NO	1,60%
Terzo d'Aquileia	TARI	314.668	252.633	62.034	NO	-0,56%
Torreano	TARI	266.034	241.835	24.199	NO	1,60%
Torviscosa	TARI	379.867	293.271	86.596	NO	1,60%
Tricesimo	TARI	748.476	602.785	145.691	NO	1,60%
Trivignano Udinese	TARI	169.685	143.424	26.261	NO	1,60%
Udine	TARI	13.410.009	11.462.894	1.947.115	NO	3,87%
Visco	TARI	73.759	63.764	9.994	NO	1,60%

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di NET è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 37 del 2022.

Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor che, come detto, nel 2022 è stato gestito da A&T 2000 (per la parte dell'ex Comune di Rivignano) e da NET (per la parte dell'ex Comune di Teor) e che ancora oggi non ha scelto quale delle due Società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato G alla medesima deliberazione AUSIR n. 37 del 2022.

9.6. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza,

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.
